



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

**BANDO DI CONCORSO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 3 DEL 17 FEBBRAIO 2010 E S.M.I.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., è indetto un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale situati nel territorio del Comune di Casale Corte Cerro che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

Requisiti per partecipare al bando(da possedere alla data di presentazione della domanda)

Possono partecipare al presente bando tutti i cittadini richiedenti che siano residenti o prestino attività lavorativa da almeno tre anni nei Comuni dell'Ambito territoriale n. 35 (Ameno, Armeno, Arola, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Miasino, Nonio, Omegna, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Maurizio d'Opaglio, Valstrona).

I richiedenti e gli altri componenti il nucleo devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della L.R. n. 3/2010:

- non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento
- su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento sull'alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:
 - 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone
 - 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone
 - 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone
 - 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone
- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo all'ultima dichiarazione fiscale, non superiore al limite stabilito con il Regolamento di cui all'art.19 comma 2 del D.L.vo n°109/1998;

Riserva a favore di particolari categorie:

E' riservata, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., un'aliquota massima del 25% per cento degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno liberi nel periodo di vigenza della graduatoria conseguente al presente bando e ai nuclei che si trovano in una delle sotto elencate condizioni:

- uno dei componenti il nucleo sia portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 67%;
- avere compiuto i 65 anni di età alla data di presentazione della domanda;
- giovani coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di due anni;
- nuclei monogenitoriali con prole.

Definizione di nucleo richiedente

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

Determinazione del canone di locazione

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate sugli appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico Comunale posto in via Gravelona Toce n°2, o scaricabile dal sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.casalecortecerro.vb.it ed inviate entro e non oltre le ore 12,00 dalla data di valenza del Bando stesso.

E' consentito l'inoltro delle domande con le seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune
- tramite raccomandata R.R.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

Documentazione:

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune.

Informativa relativa a D.Lgs. 30/06/2003 n. 196

I dati personali ed i dati sensibili relativi alle condizioni dell'aspirante assegnatario devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell'istruttoria dell'istanza di assegnazione alloggio e verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di cui trattasi, salvo la facoltà di esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati come previsto dall'art. 13 della legge sopra citata.

Istruttoria delle domande e formazione graduatoria

Le domande, una volta istruite saranno inoltrate ad una apposita Commissione, costituita in conformità del disposto di cui all'art. 7 della L.R. 3/2010.

Per quanto non citato nel presente bando, si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 3/2010 e dalle disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

Casale Corte Cerro, 17 aprile 2014

Il Responsabile del Servizio
Valentini geom. Valentino